



Lunedì 16/12/2013

Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale

A cura di: Dott. Michele Scirpoli

E' stata davvero scritta la parola fine all'annosa questione relativa alla disciplina di applicazione IVA sulle cessioni di prodotti di oreficeria da parte dei compro oro o delle gioiellerie?

Ad una lettura fugace della Risoluzione 92/E dell'Agenzia delle Entrate, che risponde ad una Consulenza Giuridica richiesta nel Maggio 2013 da Federpreziosi Confcommercio di concerto con Federorafi Confindustria, sembrerebbe di sì. Ma se ci si sofferma sulla lettura più approfondita delle ulteriori precisazioni fornite, ci si accorge che la confusione regna ancora sovrana e che la riflessione più immediata degli addetti ai lavori non può che ricondursi ad un senso di sconcerto per l'estraneità delle soluzioni prospettate rispetto alle effettive e complesse pratiche commerciali che contraddistinguono un settore che, sempre più, risulta turbato da fenomeni e pratiche che mettono a dura prova il fragile quadro normativo in tema di antiriciclaggio.

Sostanzialmente, il verdetto della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate conferma quanto già espresso nel lontano 2002 con la Risoluzione 28 novembre, n. 375/E, in cui si chiariva (chiariva?) che i prodotti finiti d'oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come "oro industriale" - nell'accezione delineata dalla legge n. 7 del 2000 -, potevano essere assimilati, ai fini IVA, a quest'ultimo prodotto, in considerazione dell'univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario.

Il meccanismo del "Reverse Charge" è dunque sicuramente applicabile da parte dei commercianti all'ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano (anche da gioiellerie) oggetti d'oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d'oro, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi. Il citato documento di prassi ha pertanto chiarito che la cessione di oggetti d'oro, non più idonei ad essere inseriti nel circuito commerciale e insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, in quanto impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di "materiale d'oro" o "semilavorato". Ne consegue che per tale cessione l'imposta è assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile, previsto dall'articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972.

Fin qui, nulla viene aggiunto a quanto non si sapesse già.

Tralasciando la dissertazione sulle diverse tipologie di oro, l'Agenzia però si spinge oltre, introducendo una nuova terminologia mutuata dal suo sconfinato bagaglio lessicale di cui ha dato prova recentemente (nda - si ricordino le recenti "finestre temporali"): "la destinazione per vocazione".

Quasi religiosamente: un bene risulta destinato "per vocazione" ad un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia inidoneo oggettivamente ad essere inserito nel circuito commerciale, perché rotto o difettoso (come nel caso dei rottami), ma anche ogni qual volta - pur essendo un monile sano e non definibile in senso stretto come "rottame" - sia ceduto ad un operatore che effettua su di esso l'attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale. In sostanza, la destinazione al processo di lavorazione e trasformazione industriale, che rende applicabile il regime dell'inversione contabile alle relative cessioni, riguarda non solo i rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di oro usato, a prescindere dalle condizioni in cui si trova (sia esso integro ovvero rotto o difettoso, riparabile o meno), in considerazione della destinazione di tali materiali al ricondizionamento industriale proprio dei semilavorati dell'oro industriale.

Ma come si fa a stabilire questa vocazione?

